



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI
ELETTROMECCANICI DEGLI IMPIANTI GESTITI DA AGS S.p.A.
Progetto 24138 – ZONA 2**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE CIG N. B43D193B0E

PROGETTO 24138

PARTE PRIMA – NORMATIVA

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria specialistica dei dispositivi elettromeccanici sia delle stazioni di sollevamento, pretrattamento del collettore fognario che degli impianti fognari e degli acquedotti della "Zona 2" comprendente i comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio.

In funzione di eventuali particolari esigenze il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell'appalto potrà interessare il territorio di tutti gli altri comuni nei quali AGS S.p.A. gestisce il servizio idrico integrato.

In particolare, le attività si possono così suddividere:

- riparazione elettromeccanica di pompe e motori;
- manutenzione quadri elettrici ed impianti elettrici con dichiarazione di conformità;
- manutenzione programmata su pompe e motori presso gli impianti di AGS.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo annuale del servizio a base di gara ammonta a complessivi € 420.000,00 di cui € 154.242,00 quale costo della manodopera, oltre a € 8.000,00 per oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso, secondo la tabella seguente. Resta inteso che, ad esaurimento dell'importo contrattuale, il contratto troverà naturale conclusione, a prescindere dalla durata complessiva maturata.

	<i>Importi in euro</i>			TOTALE
1	Servizi (S) A MISURA			412.000
	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	in economia (E)
				TOTALE

2	Oneri di sicurezza	8.000	----- ---	----- ---	8.000
T	IMPORTO TOTALE (1 + 2)				420.000

Gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Servizi (S) a misura colonna (TOTALE)	412.000	
2	Oneri di sicurezza		8.000

2. Il costo della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso), ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice è stimato secondo la seguente tabella:

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE METALMECCANICHE - AZIENDE PRIVATE		
D.D. n.60 del 13/11/2023 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - ottobre 2023		
OPERAIO	Livello C1	23,49
OPERAIO	Livello C2	24,02
OPERAIO	Livello C3	25,71
OPERAIO	Livello B1	27,54
MONTE ORARIO STIMATO		
OPERAIO LIVELLO C1		
OPERAIO LIVELLO C2		
OPERAIO LIVELLO C3		3.000

OPERAIO LIVELLO B1	2.800
COSTO MANODOPERA STIMATO	
OPERAIO LIVELLO C1	
OPERAIO LIVELLO C2	
OPERAIO LIVELLO C3	77.130,00
OPERAIO LIVELLO B1	77.112,00
TOTALE COSTO STIMATO DELLA MANODOPERA	154.242,00 € (pari al 37,44% sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso)

3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare nel corso dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 11, c. 2, del d.lgs. 36/2023 è il CCNL AZIENDE METALMECCANICHE - AZIENDE PRIVATE. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il CCNL e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

4. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

5. L'Operatore economico è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

6. L'Operatore economico è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

7. Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

8. In ogni momento la Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

10. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente impiegato che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

11. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Interventi programmati: la modalità di determinazione delle ore relative agli interventi programmati decorre dall'arrivo dell'operatore economico sull'impianto fino alla partenza del medesimo dall'impianto. Per ogni intervento programmato l'operatore economico dovrà comunicare tramite pec ad AGS il preventivo dell'intervento con il dettaglio del prezzo di listino con il relativo sconto offerto in sede di gara. AGS darà riscontro a mezzo pec per accettazione del preventivo dell'intervento.
2. Interventi in emergenza: la modalità di determinazione delle ore per gli interventi in emergenza decorre dalla partenza dell'operatore economico dalla propria sede fino al ritorno alla stessa. L'operatore economico dovrà inviare a mezzo pec ad AGS il consuntivo degli interventi eseguiti che saranno oggetto di verifica dei costi e successiva accettazione da parte della stazione appaltante.
3. Si precisa quanto segue:
 - per ogni intervento programmato: nessuna indennità;
 - per ogni intervento in emergenza: € 40 ad intervento.

4. Nella determinazione dell'importo costituente l'offerta, l'operatore economico dovrà tenere conto degli eventuali oneri derivanti:
- dall'obbligo di operare in impianti di cui si deve garantire l'esercizio continuo;
 - dalla necessità di coordinare le proprie attività con le operazioni di quotidiana gestione degli impianti e l'eventuale presenza di ditte terze che operano sul medesimo impianto;
 - dall'obbligo di rispettare le norme relative alla sicurezza;
 - dall'obbligo di offrire un servizio di reperibilità 24 h al giorno per tutto l'anno.

4. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo viene liquidato tenendo conto delle ore effettive di intervento sull'impianto, compresi gli spostamenti ai successivi impianti. È escluso dal calcolo del corrispettivo il tempo che l'operatore economico impiega per raggiungere dalla propria sede il primo impianto oggetto di intervento e, altresì, non è conteggiato il tempo che il medesimo impiega per il rientro alla propria sede dall'ultimo impianto oggetto di intervento.
2. Per la sola tipologia di interventi singoli, da intendersi quelli senza prosecuzione con altri interventi e che non sostituiscono o interrompono interventi programmati, se hanno una durata inferiore all'ora, il compenso da riconoscersi verrà arrotondato ad 1 ora. Invece, per ogni tipo di intervento successivo alla prima ora, se di durata pari ad una frazione di ora, l'orario verrà arrotondato al 1/4 di ora superiore.
3. Sarà onere dell'operatore economico valutare opportunamente i prezzi offerti in sede di gara tenendo conto anche degli oneri derivanti dal tempo di percorrenza necessario per raggiungere il primo impianto dalla propria sede e il successivo rientro in sede dall'ultimo impianto.
4. Per le eventuali forniture o prestazioni di carattere eccezionale che esulano dall'elenco prezzi, l'operatore economico dovrà presentare un preventivo. Tali prestazioni verranno riconosciute e compensate previo preciso ordine di servizio e autorizzazione scritta del DEC.

5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DI PAGAMENTO

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica in conformità all' art. 18, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il contratto è stipulato interamente **"a misura"**. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
3. I prezzi dell'elenco prezzi unitari ai quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico in sede di gara costituiranno l'«elenco dei prezzi unitari».
4. I prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei servizi, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.
5. L'aggiudicatario deve assolvere agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (e s.m.i.) al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 8 del presente contratto.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura fine mese secondo le modalità dettagliate nel Capitolato d'Oneri – norme amministrative.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Amministrazione & Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo,

le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (Sdi). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente capitolato;
 - c) elenco dei prezzi unitari;
 - d) il DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.);
 - e) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nonché i relativi allegati;
 - c) il D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), con i relativi allegati.
 - d) il d.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore.
3. Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente capitolato e quelle del D.Lgs. n. 36/2023 prevalgono queste ultime.

7. DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato, dall'Elenco Prezzi, dal DUVRI, e ogni altro documento costituente lex

specialis di gara.

2. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Capitolato speciale; iii) offerta economica presentata dall'appaltatore.
3. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.
4. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

8. ONERI PER LA SICUREZZA

1. Gli oneri per la sicurezza derivanti dal presente appalto sono compresi nel valore complessivo dell'appalto.
2. Eventuali oneri successivi saranno compensati mediante i prezzi unitari contenuti nell'apposito prezzario allegato o di riferimento.

9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

10. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio digitale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

11. CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

2. In ogni caso, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

3. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di procedere con la consegna dei servizi in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il RUP indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.

4. Il RUP provvede all'emissione delle disposizioni e istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 114 comma 7 e allegato II.14 del Codice.

12. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha una durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla data riportata nel verbale di consegna. Qualora le necessità aziendali non comportassero l'esaurimento dell'importo contrattuale entro il sopracitato periodo di 12 mesi, la durata dello stesso verrà protratta sino ad esaurimento dell'importo aggiudicato e comunque non oltre 24 mesi dalla data di consegna.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.

13. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'espletamento dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati e ultimati senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute

di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 e 11 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

14. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 del presente capitolato, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di ritardato avvio degli interventi programmati e in urgenza, descritti dall'art. 3 del presente capitolato, per cause imputabili all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;

C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

2. Nel caso di inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni descritte nella Parte seconda – prescrizioni tecniche agli articoli 1 - *Descrizione delle attività oggetto del servizio* e 2.4 - *Conduzione del servizio* del presente capitolato, o nel caso di intervento eseguito con mezzi non idonei alla tipologia di intervento o non rispondenti alle richieste espresse nell'ordine di servizio o nella telefonata in urgenza verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

3. Qualora all'appaltatore sia formalmente contestato il mancato intervento o il mancato rispetto delle norme di sicurezza per almeno due volte senza che ciò dipenda da cause di forza maggiore, l'azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che ciò possa costituire titolo per la ditta a richiesta di risarcimento alcuno.

4. Tutte le penali di cui al presente capitolato sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del Codice di contratti pubblici.

15. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, del loro mancato regolare o continuativo espletamento secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere, se previsto;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

16. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 del D.lgs. n. 36/2023 non è prevista l'anticipazione del prezzo.

17. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La contabilizzazione è prevista con l'emissione di SAL a cadenza mensile con relativa fatturazione.
2. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
 - c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
 - d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

18. PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento a saldo, comprensivo della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagato entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

19. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

20. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie reperibili sul portale istituzionale dell'ISTAT.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 60, comma 5 del Codice, in ordine ai limiti connessi alle risorse disponibili volte a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di

diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II:14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

22. GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può

richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
5. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

23. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della garanzia definitiva non è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023, in ragione della determinazione in misura ridotta ex art. 53 comma 4 del medesimo decreto.

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI

Norme di sicurezza generali

Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'Impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Impresa è obbligata a consegnare all'Azienda, prima dell'avvio del servizio, il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela degli articoli del decreto legislativo 81 del 2008 e successivi.

L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali ditte operanti sugli impianti di AGS, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.

25. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido

nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.lgs. 36/2023 (e s.m.i.) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. In caso di violazione del divieto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto per colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa dell'Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

5. Ai sensi dell'art. 119, co. 3, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi: le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi

alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023 dovranno essere depositati presso l'Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

6. È obbligo dell'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

7. Se durante l'esecuzione del servizio la Stazione appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, l'appaltatore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore.

8. La risoluzione di tale subappalto non darà diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

10. Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva

applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro di Verona.

27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore della Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

28. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei servizi eseguiti nonché del valore dei prodotti già acquistati in ragione della commessa, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
4. L'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante.

29. INTERPELLO

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo successivo, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.
2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere al nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

30. FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.
3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

32. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.
2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

33. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

34. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione del presente appalto diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO

1. AGS S.p.A., tramite il RUP, vigilerà affinché il servizio risulti pienamente corrispondente all'offerta e alle norme del capitolato.

2. Il servizio consiste nella manutenzione delle apparecchiature meccaniche ed elettriche site negli impianti di sollevamento di acquedotti e fognature compresi gli eventuali pretrattamenti. L'operatore economico dovrà essere disponibile su richiesta di AGS ad eseguire gli interventi di manutenzione programmata e, in caso di guasti, interventi in emergenza sui dispositivi.

3. Mediante ordini di servizio emessi dal DEC potranno rendersi necessari i seguenti interventi:

a) sulle pompe

- scollegamento dei cavi di alimentazione;
- prelievo della pompa;
- trasporto pompa in officina di riparazione;
- **riparazione della pompa, previa trasmissione del preventivo con foto della pompa smontata e approvazione da parte di AGS spa;**
- riverniciatura della pompa;
- trasporto della pompa sull'impianto;
- installazione della pompa e collegamento elettrico;
- verifica della funzionalità e collaudo.

b) sulle apparecchiature e sui quadri elettrici

- sostituzione e/o riparazione di pezzi di ricambio;
- rifacimenti quadri elettrici in bassa tensione;
- Installazione e programmazione inverter (marche Eaton, Danfoss, Siemens ed altre equivalenti);
- Programmazione plc Siemens di tutte le serie, RTU della ditta Sofrel;
- Manutenzione cabine di media tensione secondo la norma CEI 78-17.

In particolare, sui quadri elettrici potrà essere richiesta, oltre alla manutenzione ordinaria, come ad esempio la sostituzione di contattori, fusibili, relais, interruttori, cavi, plc, combinatori telefonici, anche la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico nel caso di rifacimento.

Inoltre, se l'impianto elettrico risulti privo della dichiarazione di conformità, può essere richiesta all'operatore economico la dichiarazione di rispondenza dell'impianto, da redigersi ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008.

Al fine di contenere il normale deterioramento d'uso e fronteggiare eventi accidentali che comunque non sono tali da modificare la struttura essenziale dell'impianto e la loro destinazione d'uso, l'operatore economico dovrà intervenire sulle cabine di media tensione l'operatore economico dovrà operare con una **manutenzione di tipo preventivo**.

Diversamente, al fine di riportare l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio, l'operatore economico è tenuto ad intervenire con una **manutenzione di tipo correttivo** nel caso di sostituzione di componenti della cabina di media tensione che comunque non comportano modifiche sostanziali delle prestazioni dell'impianto.

Tutti i materiali di ricambio dovranno essere originali e gli avvolgimenti dovranno essere eseguiti presso officine autorizzate dalla casa costruttrice.

Per la riparazione delle elettropompe dovranno essere utilizzati i temporari delle case costruttrici.

Si precisa che in alcune stazioni sono installate apparecchiature di grandi dimensioni il cui peso può raggiungere anche i 45 quintali, e pertanto può rendersi necessario il sollevamento di colonne di mandate di pozzi dell'acquedotto profondi anche 150 metri. Per questo tipo di intervento l'operatore economico dovrà avere a disposizione idonei mezzi, senza che nessun compenso aggiuntivo possa essere preteso.

La riparazione in officina delle elettropompe o/e di ogni apparecchiatura elettromeccanica dovrà essere svolta entro una settimana dal giorno di prelievo, salvo eventuali accordi presi con il tecnico responsabile di AGS.

Gli interventi presso gli impianti dovranno eseguirsi in massima sicurezza. È fatto divieto in linea generale di eseguire interventi in tensione. Qualora si riscontrasse la necessità di operare in tensione si dovranno adottare tutte le precauzioni del caso, applicando le procedure più restrittive e la normativa vigente in materia di interventi in tensione. Si ricorda che gli interventi che espongono gli addetti a rischio elettrico devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le norme CEI in vigore.

2. MODALITA' ESECUTIVE SPECIFICHE

2.1 interventi programmati

L'operatore economico, su chiamata di AGS, dovrà essere disponibile entro un giorno lavorativo dalla chiamata con personale e mezzi in numero adeguato all'intervento da svolgersi; in alcuni casi può essere richiesta la presenza anche di più squadre.

Gli interventi di manutenzione che richiedono la sostituzione o la riparazione di alcuni pezzi, dovranno avere inizio entro i successivi due giorni lavorativi decorrenti dalla fornitura del pezzo di ricambio o del dispositivo riparato presso la sede dell'Impresa.

Gli ordini di intervento saranno inviati da AGS tramite il software di manutenzione MIG; pertanto, sarà onere dell'operatore economico assegnare dei tablet/pc portatili alle squadre operative per aprire, consultare e chiudere gli ordini di servizio in tempo reale.

2.2 Interventi in emergenza

L'operatore economico al **massimo** entro un'ora dalla chiamata di AGS dovrà essere disponibile con personale e mezzi presso l'impianto oggetto di intervento al fine di risolvere il disservizio e porre fine all'emergenza idraulica secondo le indicazioni di volta in volta fornite da AGS.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere pianificati con il personale di AGS.

Qualora l'operatore economico nell'espletamento del servizio rilevi situazioni di pericolo o di malfunzionamento, dovrà dare tempestiva comunicazione, anche telefonica, ad AGS al fine di programmare congiuntamente le modalità d'intervento.

2.3 Reperibilità

L'operatore economico deve garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24. AGS riconoscerà all'operatore economico un importo forfettario mensile pari a euro 200,00 la cui voce non è ricompresa nell'elenco prezzi posto a base di gara.

Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità dovranno essere comunicati tempestivamente ad AGS per iscritto.

2.4 Conduzione del servizio

Ai sensi dell'art. 114 comma 7 del Codice, il RUP riveste contemporaneamente anche la funzione di DEC e nella fase dell'esecuzione si avvale di un direttore operativo.

Quest'ultimo ha il compito di controllare la qualità del servizio in ogni fase, nonché di proporre al DEC la sospensione del medesimo nelle ipotesi di mancato rispetto alle prescrizioni normative e tecniche descritte nel presente capitolato e nel contratto d'appalto.

L'operatore economico contestualmente alla stipula del contratto dovrà comunicare a mezzo pec ad AGS il nominativo del proprio Direttore Tecnico, il quale supervisiona l'espletamento del servizio, cura il coordinamento esecutivo delle attività da svolgere, sia da parte propria che da parte di eventuali subfornitori, e vigilerà sull'effettiva e tempestiva attuazione delle disposizioni impartite dal DEC. Il Direttore Tecnico dovrà garantire la propria presenza e reperibilità e dovrà essere dotato di telefono cellulare.

Il Direttore Tecnico dell'operatore economico è responsabile della sicurezza qualora si verificassero danni o sinistri a persone o beni per mala esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni da parte dell'operatore economico.

Il DEC controlla la qualità dei pezzi di ricambio e dei materiali impiegati per il servizio, la consistenza e le caratteristiche degli stessi in ogni fase esecutiva. Se dall'installazione e montaggi eseguiti si riscontrassero delle problematiche sul funzionamento dei

dispositivi oggetto del servizio, il DEC può chiedere la disinstallazione dei pezzi e materiali impiegati.

Per ogni intervento eseguito, sia programmato che urgente, l'operatore economico dovrà provvedere alla compilazione di un apposito rapportino indicando il codice dell'impianto, la data, il tecnico di AGS che ha richiesto l'intervento, le operazioni eseguite, la matricola, il modello della pompa mantenuta ed i prezzi secondo l'elenco prezzi. Il tecnico responsabile di AGS apporrà il proprio visto di convalida sul rapportino di cui sopra e procederà alla contabilizzazione. **Se il rapportino non contiene le informazioni di cui sopra, il DEC non procede alla convalida del medesimo e, pertanto, non potrà essere né contabilizzato né liquidato.**

3. MEZZI E ATTREZZATURE

L'operatore economico per l'espletamento del servizio oggetto di appalto dovrà disporre di mezzi e attrezzature idonei e conformi alla normativa antinfortunistica e impiantistica in vigore per il settore di riferimento.

Gli automezzi devono essere attrezzati per tutti i tipi di intervento e devono essere dotati di specifiche tecniche, quali ad esempio:

- autogru per il sollevamento delle pompe e di altre attrezzature;
- pompe di by-pass autoalimentate con manicotti;
- gruppo elettrogeno;
- quadro di comando pompa portatile;
- palloni otturatori per chiusura delle tubazioni fognarie da 300 a 1.200 mm. di diametro;
- utensili, attrezzature utili al superamento di emergenze idrauliche ed elettromeccaniche, quali nel dettaglio possono essere a titolo esemplificativo: lampade di segnalazione, fari girevoli, segnaletica stradale e coni.

In caso di emergenza, l'operatore economico dovrà avere a magazzino almeno la seguente tipologia di pompe di seguito descritte.

- Per la fognatura:

- i. una pompa marca Flygt 3085 gir. 250 da 2,4 kW del gruppo Xylem;
 - ii. una pompa marca Flygt 3127.180 da 7,4 kW del gruppo Xylem;
 - iii. una pompa marca Flygt 3300.180 gir. 644 da 34 kW del gruppo Xylem;
- o pompe equivalenti di altre marche, purchè siano adattabili ai piedi di accoppiamento Flygt.
- Per l'acquedotto:
 - i. una pompa marca Rovatti mod 8E4N/7A-875N da 55 kW o pompa equivalente di altre marche;
 - ii. Inverter Danfoss FC202 da 45 kW o equivalente.

L'operatore economico dovrà dotare di almeno un telefono cellulare ogni squadra dedicata all'espletamento del servizio.

4. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI PEZZI DI RICAMBIO FORNITI – PROVE E ACCERTAMENTI IN FABBRICA – SPEDIZIONI – MONTAGGI

1. Fermo restando che i pezzi di ricambio delle pompe devono essere della medesima marca della ditta costruttrice, nell'acquisizione dei beni e nell'espletamento del servizio devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. Inoltre, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di intervento, devono rispettarsi le indicazioni contenute nel presente capitolato.

2. Tutti i pezzi di ricambio ed i materiali forniti devono essere nuovi, della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. I pezzi di ricambio che andranno a sostituire quelli danneggiati delle elettropompe dovranno essere originali.

4. L'operatore economico per ogni bene fornito deve indicare con invio della scheda tecnica il relativo produttore e l'installazione avrà luogo solo dopo autorizzazione del DEC. In caso di interventi in emergenza tale autorizzazione potrà essere data telefonicamente dal DEC.

5. Qualora il DEC dovesse rifiutare dei materiali, anche già installati, in quanto non idonei

per qualità, lavorazione e non funzionali a garantire la perfetta operatività degli impianti, e quindi ritenuti inaccettabili, l'operatore economico dovrà procedere a propria cura e spese con l'immediata sostituzione con altri materiali atti a soddisfare le condizioni prescritte dal presente capitolato.

6. L'operatore economico è responsabile della conservazione dei pezzi di ricambio e dei materiali approvvigionati fino alla loro installazione e successiva accettazione da parte del DEC. Le spese di immagazzinamento dei pezzi di ricambio e dei materiali, in fabbrica e a piè d'opera, saranno a carico dell'operatore economico.

7. Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riconsegne dei materiali forniti saranno a carico dell'operatore economico.

5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

5.1 Norme di sicurezza generali

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nonché del vigente Regolamento Locale di Igiene.

5.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

3. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico dovrà consegnare ad AGS il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'articolo 17, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., con le indicazioni prescritte dall'articolo 28 del medesimo decreto.

4. L'operatore economico è tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le relative disposizioni applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

5.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'operatore economico deve osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

Inoltre, dovrà comunicare prima dell'inizio del servizio l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato nel servizio e il documento attestante l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. Nel caso di subappalto, l'operatore economico è tenuto a curare il coordinamento delle imprese subappaltatrici verificando il rispetto e la coerenza dei piani di attuazione della sicurezza redatti dalle medesime in funzione del servizio da svolgersi e attuati secondo il piano di sicurezza prodotto dall'operatore economico aggiudicatario.